

Diffatti, nel totale dei redditi accertati per l'imposta del 1864, mentre le tabelle compilate dagli agenti delle tasse, davano appena 1,180,000,000 di reddito lordo, le Commissioni disindacato le portarono a 1,750,000,000 i quali poi furono ridotti dalle Commissioni di appello a 1,650,000,000. Parlo dei redditi lordi effettivi, senza deduzione delle spese, e senza deduzione di annualità passive.

In quanto poi all'appello a confidare nella moralità delle popolazioni, col quale l'onorevole Mellana cominciava il suo discorso, e lo concludeva, mi permetterà di dirgli che è strano che chi ha sostenuto con convinzione profonda, con una costanza che fu chiamata ostinazione, il sistema delle dichiarazioni, il quale non ha altro razionale fondamento che la moralità dei cittadini, possa essere richiamato a credere nella moralità della nazione italiana.

Nella prima relazione, presentata al Parlamento nazionale, intorno all'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile (la qual relazione io ho l'onore di aver sottoscritta) si leggono queste parole:

« Questa imposta, la quale ha principal fondamento nella dichiarazione dei propri redditi, fatta dagli stessi contribuenti, e nel sindacato affidato alle Commissioni elettive comunali e consorziali, richiedeva nelle popolazioni talune qualità eminentemente civili, fra cui in sommo grado il senso dei doveri verso lo Stato e lo spirito di sacrificio a sostenere gli uffizi pubblici; e non si apposero in fallo coloro che nel propugnare la legge fecero a fidanza con queste qualità del popolo italiano. »

Ciò ricordato, credo di non avere d'uopo di rispondere all'appello di confidenza nelle popolazioni italiane che dirigeva all'amministrazione l'onorevole Mellana.

Soggiungerò per altro in merito alla proposta della Commissione, che, quando venga adottata, basterà la coalizione fra i contribuenti ed una sola Commissione comunale o consorziale per arrestare in tutta una provincia la distribuzione e la riscossione dell'imposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cappellari.

**MELLANA.** Perdoni, signor presidente, debbo aggiungere ancora una parola che aveva dimenticata.

Noi della Commissione accettiamo l'emendamento che dice: *in via amministrativa...*

**PRESIDENTE.** Non l'altro, che sarebbe proposto anche dal commissario regio, di sopprimere le ultime parole...

**MELLANA.** Il primo, *in via amministrativa*, l'accettiamo per togliere qualunque dubbio; nell'altro appunto sta la questione principale su cui si discute.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cappellari.

**CAPPELLARI.** L'onorevole Mellana avrebbe nel suo discorso quasi lasciato supporre che io avessi fatto un mistero del mio modo di considerare l'emendamento

che era stato proposto dalla Commissione. Ma forse, meglio consultando la sua memoria, l'onorevole preopinante ricorderà che eravamo seduti vicini quando nei primi giorni si discuteva l'emendamento della Commissione, ed io a lui indicava la mia opinione in proposito alquanto diversa da quella della Commissione stessa.

Del resto ho varie volte ripetuto anche in seno alla Commissione il mio avviso.

Veniamo al merito. La Camera ha sentito svolgere assai largamente gli argomenti che militano contro od a favore della proposta della Commissione, vale a dire le ragioni addotte dal commissario regio per rendere esecutivi i ruoli subito dopo la tassazione dell'agente del fisco e le ragioni con cui si oppugna questa facoltà.

Ora per me è evidente; o signori, che non si possa ammettere che la tassazione dell'agente erariale basti a rendere immediatamente esecutivi i ruoli perchè l'agente delle tasse non è giudice, è parte, è un organo puro e semplice dell'amministrazione. Attribuire pertanto alla costui sentenza la forza anche solo temporariamente esecutiva, sarebbe lo stesso che assoggettare i contribuenti a quegli arbitrii, a quel despotismo che l'onorevole Mellana ha così brillantemente dipinto, ed a cui io certamente non saprei consacrare il mio voto.

Ma d'altra parte, signori, non ho potuto che altamente preoccuparmi delle osservazioni fatte dall'onorevole commissario regio, e ch'io aveva già prevedute. Se ammettiamo che i ricorsi amministrativi sospendano in ogni stadio la riscossione della imposta, incorriamo nel pericolo di non poter più esigerla regolarmente. Dirò anzi che la proposta della Commissione, che si faccia luogo alla spedizione dei ruoli nella parte incontestata, e non nella parte contestata, equivarrebbe al dare un incoraggiamento al contribuente di far dei richiami, allo scopo, non fosse altro, di ritardare il pagamento del debito.

Ho sentito accennare dall'autorevole voce dell'onorevole Pescatore che, ammessa la proposta della Commissione, il contribuente potrebbe far *richiamo* al *potere* giudiziario, senza prima pagare l'imposta, per consenso universale dei legislatori. Dunque il *solve et repete*, base incrollabile delle imposte dirette, verrebbe interamente a mancare.

Ma fra questi potentissimi argomenti pro e contro la proposta della Commissione, mi sono dimandato se non ci fosse il mezzo d'una conciliazione e d'un temperamento.

Solo con questo intendimento avrei presentato il mio subemendamento, col quale in ultima analisi proporrei che, quando la Commissione locale abbia pronunciato sul ricorso del contribuente contro l'operato dell'agente delle tasse, il ruolo possa essere esecutorio, naturalmente, a tenore del giudizio pronunciato dalla accennata Commissione locale.